DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1990

relativa al programma specifico per l'attrezzatura dei porti di pesca in Irlanda, presentato dall'Irlanda conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(90/369/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura [1], in particolare l'articolo 27,

considerando che il governo dell'Irlanda ha trasmesso alla Commissione, il 22 settembre 1989, un programma specifico per l'attrezzatura dei porti di pesca, qui di seguito denominato « il programma » ;

considerando che il programma è stato presentato dalle autorità nazionali durante il periodo di validità del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87 [3] ;

considerando che il programma è coerente con i programmi specifici in materia di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca in Irlanda, adottati con la decisione 86/384/CEE della Commissione [4] ;

considerando che il programma contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca ;

considerando che il programma è conforme alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77 e che contiene i dati indicati all'articolo 3 del citato regolamento che riguardano le attrezzature dei porti di pesca ;

considerando che i programmi settoriali che devono essere presentati dagli Stati membri nel quadro del regolamento (CEE) n. 4042/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura [5], possono includere una serie di misure relative alle attrezzature dei porti di pesca ;

considerando che l'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4042/89 prevede che, fino al 30 giugno 1991, i progetti presentati in base al regolamento (CEE) n. 355/77 ma non rientranti nel contesto di un programma settoriale saranno esaminati, per la concessione di un contributo finanziario, secondo le disposizioni di detto regolamento ;

considerando che l'articolo 21, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4042/89 prevede che i programmi specifici approvati dalla Commissione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 355/77 saranno prorogati sino al 30 giugno 1991 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il programma specifico relativo all'attrezzatura dei porti di pesca in Irlanda (1989-1992), notificato dall'Irlanda, il 22 settembre 1989 e i cui elementi essenziali sono esposti nell'allegato I, è approvato, fatte salve le disposizioni dell'allegato II.

Articolo 2

La presente decisione non pregiudica eventuali contributi finanziari della Comunità a favore di singoli progetti d'investimento.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1990.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.
[2] GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
[3] GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1.
[4] GU n. L 226 del 13. 8. 1986, pag. 24.
[5] GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 1.

ALLEGATO I

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGRAMMA SPECIFICO RELATIVO ALL'ATTREZZATURA DEI PORTI DI PESCA NELL'IRLANDA

1. **Obiettivi generali del programma**

Migliorare l'attrezzatura per i prodotti della pesca nei porti dell'Irlanda.

2. **Delimitazione della zona interessata dal programma**

Tutte le regioni costiere dell'Irlanda.

3. **Durata del programma**

La durata prevista del programma è dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1992.

4. **Obiettivi e investimenti previsti**

Gli obiettivi del presente programma sono l'ammodernamento e l'attrezzatura dei principali porti di pesca per incentivare il miglioramento delle condizioni di produzione, di sbarco e di vendita dei prodotti della pesca.

L'importo complessivo degli investimenti necessari nel corso del programma per conseguire gli obiettivi suddetti è di 7,41 milioni di sterline irlandesi, pari a 9,7 milioni di ecu [1], ripartiti come segue:

Investimenti	Milioni di sterline irlandesi	Milioni di ecu
Investimenti previsti nell'ambito del regolamento (CEE) n. 355/77 (centri di vendita)	2,440	3,196
Rifornimento di ghiaccio	3,420	4,480
Unità di conservazione	0,030	0,039
Rifornimento di carburante/Approvvigionamento idrico	0,295	0,387
Attrezzature per lo scarico del pescato	0,095	0,125
Miglioramento delle strutture ausiliarie per i pescherecci	1,100	1,442
Condizioni di sicurezza	0,030	0,039
Totale	7,410	9,708

I dati finanziari e la loro ripartizione fra i vari tipi d'investimento sono forniti a titolo indicativo.

Un certo numero di progetti non ammissibili a titolo del regolamento (CEE) n. 4028/86 e del relativo regolamento d'applicazione (CEE) n. 2321/88 [2], ma che potrebbero essere ammissibili nel quadro di altri strumenti strutturali sono inclusi nel programma al fine di dare una visione globale dei miglioramenti.

La Commissione esaminerà caso per caso i progetti individuali di investimento al fine di decidere quanto alla loro ammissibilità.

---

[1] 1 ecu = 0,764 sterline irlandesi (3 aprile 1990).
[2] GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 18.

ALLEGATO II

OSSERVAZIONI

La Commissione constata che il programma presentato dal governo dell'Irlanda, che costituisce il quadro dei futuri interventi finanziari comunitari o nazionali, rappresenta una base appropriata per agevolare lo sviluppo delle attrezzature dei porti di pesca nonché della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca.

A questo riguardo la Commissione rammenta che l'eventuale sviluppo delle attrezzature dei porti di pesca nonché della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca deve inserirsi nel quadro della prevedibile evoluzione delle risorse, tenendo conto delle conseguenze e degli obiettivi dei programmi d'orientamento pluriennali per i settori della flotta di pesca e dell'acquacoltura.

La Commissione ribadisce la necessità di rispettare la normativa comunitaria sugli appalti di lavori pubblici nei progetti e programmi finanziati dai fondi strutturali e dagli strumenti finanziari comunitari (1).

Fino al 30 giugno 1991 i progetti relativi all'attrezzatura dei porti di pesca presentati nel quadro del regolamento (CEE) n. 4028/86 e non inseriti nel quadro di un programma settoriale saranno esaminati, per la concessione di un contributo finanziario, nel quadro del presente programma.

(1) Direttiva 71/305/CEE del Consiglio (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).